

Rinnovabili: presto operativa la Piattaforma digitale delle aree idonee

Il 15 ottobre 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il **decreto ministeriale** volto a istituire la **Piattaforma digitale delle aree idonee (PAI)**, entrato in vigore il giorno successivo 16 ottobre.

La finalità del decreto è quella di fornire alle Regioni e alle Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di **individuazione delle aree idonee** per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad esso connesse.

In particolare, il decreto disciplina e regola le modalità di funzionamento della **Piattaforma digitale per le aree idonee** di cui all'articolo 21 del **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Entro **sessanta giorni** dalla **data di entrata in vigore del decreto (16/10/2024)**, il GSE deve garantire **l'avvio della Piattaforma aree idonee** rendendo accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE, **relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e**, in particolare, **idati relativi ai consumi di energia presenti all'interno del Sistema Informativo Integrato**, ivi incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio.

Entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, invece, su proposta del GSE il MASE approva *l'elenco dei dati e delle informazioni da rendere accessibili al pubblico in un'apposita sezione della Piattaforma*.

Ai fini dell'ulteriore implementazione e del costante aggiornamento della Piattaforma aree idonee, il decreto individua diversi soggetti che sono chiamati a fornire al GSE almeno i dati e le informazioni **georeferenziati** di loro

competenza. Rientrano tra questi soggetti:

- il **Ministero della cultura**, che deve fornire informazioni **relative ai siti e le aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico** ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- il **Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, che deve rendere disponibili i dati relativi **all’occupazione del suolo agricolo** contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale, i dati utili alla **classificazione dei terreni agricoli** nella disponibilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’**economia agraria**;
- **TERNA**, alla quale è richiesto di fornire **l’anagrafica e la localizzazione di tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili** anche in fase di realizzazione, registrati sulla Piattaforma GAUDÌ, la loro produzione di energia elettrica **immessa in rete**, la localizzazione delle **cabine primarie**, la rete di trasmissione nazionale con i relativi limiti di capacità di trasporto e l’accesso ai dati disponibili sul portale T.E.R.R.A.
- **i gestori di rete** e gli operativi attivi nel **trasporto del gas** e nella gestione delle reti di **teleriscaldamento**
- Il Ministero delle **infrastrutture e dei trasporti, della Difesa, dell’Interno, della Giustizia, delle Imprese e del Made in Italy**
- **l’Agenzia del Demanio**
- **le Regioni e le Province Autonome**, che devono fornire, tra l’altro, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate
- **l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, che trasferisce i dati relativi alla localizzazione e allo stato delle bonifiche dei siti contaminati

(Articolo pubblicato su powerzine.it)